



Formazione – Informazione – Addestramento PROPOSTA FORMATIVA

Formazione dei lavoratori in ambito salute e sicurezza: IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La formazione da parte del datore di lavoro di tutti i soggetti a vario titolo deputati alla gestione aziendale delle tematiche in ambito salute e sicurezza è un obbligo sancito dall'art. 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81. Gli accordi Stato Regioni pubblicati all'inizio del 2012, hanno dato concreto compimento alle indicazioni presenti nel disposto normativo citato, definendo nel dettaglio la durata MINIMA, i contenuti di base, l'articolazione dei corsi, le qualifiche dei docenti e le modalità della formazione per datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP, dirigenti, lavoratori autonomi, preposti, lavoratori, addetti all'utilizzo di attrezzature specifiche.

I percorsi delineati dagli Accordi, accanto a quanto già da tempo disciplinato in ordine alla formazione per addetti alla gestione dell'emergenza antincendio e primo soccorso, sono da considerarsi standard minimi cogenti e **tutte le aziende devono adeguarsi** in maniera integrale agli obblighi di formazione definiti dalle norme. In particolare, i datori di lavoro che non abbiano erogato ai lavoratori una formazione pregressa equivalente a quella delineata negli accordi, devono attivarsi **il prima possibile**, mentre per dirigenti e preposti il rispetto dei nuovi standard formativi andrà raggiunto entro la data del 11 luglio 2013.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire, oltre che previa consultazione del RLS, in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

VALUTAZIONE DELLA FASCIA DI RISCHIO AZIENDALE

Ai fini della formazione, le aziende ricadono in una delle seguenti tre fasce di rischio a seconda dell'attività svolta

Rischio BASSO

Aziende operanti nei settori:

- commerciali all'ingrosso e al dettaglio
- officine di riparazione di autoveicoli e motocicli,
- attività di servizi di alloggio e ristorazione,
- finanziarie e assicurative,
- immobiliari, scientifiche e tecniche, servizi di informazione e comunicazione,
- attività artistiche, culturali e ricreative,
- servizi domestici e organizzazioni extraterritoriali,
- servizi di ingegneria e architettura

Rientrano nella formazione rischio basso anche i **lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi di aziende a rischio medio o alto.**

Rischio MEDIO

Aziende operanti nei settori:

- agricoltura,
- pesca,
- trasporti e logistica,
- comunicazioni
- postali,
- assistenza sociale non residenziale,
- pubblica amministrazione,
- istruzione

Rischio ALTO

Aziende operanti nei settori:

- industria estrattiva,
- costruzioni ed ingegneria civile,
- attività manifatturiere in genere (es. alimentari, tessili, del legno, della carta, produzione e lavorazione metalli, fabbricazione macchine ecc.),
- produzione e distribuzione di energia elettrica,
- smaltimento rifiuti,
- raffinerie,
- industrie chimiche,
- farmaceutiche,
- lavorazione di gomma e plastica,
- sanità e assistenza sociale residente

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni e Provincia Autonome di Trento e Bolzano rep. 221 del 21.12.11 – in vigore dal 11.01.12

FORMAZIONE GENERALE* (4 ore)

Presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, comune a tutti i settori produttivi

Credito formativo
permanente



FORMAZIONE SPECIFICA*

Relativa ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda
E' indispensabile tener conto del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali

Formazione soggetta ad aggiornamento obbligatorio quinquennale di minimo 6 ore per tutti i livelli di rischio.

N.B.: La formazione specifica NON sostituisce la formazione e l'addestramento relativi a rischi individuati in titoli successivi al 1° del D.Lgs 81/08 e s.m.i. o ad altre normative, quali ad es. DPI di III categoria, otoprotettori, antincendio, primo soccorso, esposizione professionale ad amianto, ponteggi, ambienti confinati ecc.

Rischio BASSO*
(4 ore)

Rischio MEDIO*
(8 ore)

Rischio ALTO*
(12 ore)

*Le ore di formazione si intendono come durata minima. Questa formazione è erogabile da docenti che possano dimostrare almeno esperienza triennale di insegnamento o professione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

FORMAZIONE DEI PREPOSTI

Art. 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni e Provincia Autonome di Trento e Bolzano rep. 221 del 21.12.11 – in vigore dal 11.01.12

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER TUTTI I LAVORATORI



FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA* (8 ore)

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Formazione soggetta ad aggiornamento obbligatorio quinquennale di minimo 6 ore per tutti i livelli di rischio.

Costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del rapporto di lavoro nell'ambito della stessa o di altra azienda.

*Le ore di formazione si intendono come durata minima. Questa formazione è erogabile da docenti che possano dimostrare almeno esperienza triennale di insegnamento o professione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Art. 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni e Provincia Autonome di Trento e Bolzano rep. 221 del 21.12.11 – in vigore dal 11.01.12

FORMAZIONE PARTICOLARE SOSTITUTIVA* (16 ore)

La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori, è indipendente dal grado di rischio ed è articolata in 4 moduli:

Costituisce
credito
formativo
permanente

Modulo 1 Giuridico normativo

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi,
- responsabilità e tutela assicurativa;
- delega di funzioni;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;

Modulo 2 Gestione ed organizzazione della sicurezza

- modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30 D.Lgs. n. 81/08);
- gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08;
- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;

Modulo 3 Individuazione e valutazione dei rischi

- criteri e strumenti per individuazione e valutazione rischi;
- il rischio da stress lavoro-correlato;
- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
- le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria;

Modulo 4 Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
- importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
- tecniche di comunicazione;
- lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Formazione
soggetta ad
aggiornamento
obbligatorio
quinquennale
di
minimo 6 ore
per tutti i livelli
di rischio.

*Le ore di formazione si intendono come durata minima. Questa formazione è erogabile da docenti che possano dimostrare almeno esperienza triennale di insegnamento o professione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

FORMAZIONE DEI

DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI DEL RSPP

Art. 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni e Provincia Autonome di Trento e Bolzano rep. 223 del 21.12.11 – in vigore dal 11.01.12

FORMAZIONE BASE ASSOCIATA AI TRE LIVELLI DI RISCHIO

Rischio BASSO*
(16 ore)

Rischio MEDIO*
(32 ore)

Rischio ALTO*
(48 ore)

I PERCORSI FORMATIVI BASE DEVONO PREVEDERE QUALE CONTENUTO MINIMO I MODULI:

Modulo 1

Giuridico normativo

Modulo 2

Gestione ed organizzazione
della sicurezza

Modulo 3

Individuazione e
valutazione dei rischi

Modulo 4

Comunicazione, formazione
e consultazione dei
lavoratori

IN CASO DI APERTURA DI UNA NUOVA ATTIVITA' LA FORMAZIONE BASE DEVE
ESSERE EFFETTUATA ENTRO 90 GIORNI

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE

rischio BASSO*
6 ore

rischio MEDIO*
10 ore

rischio ALTO*
14 ore

Sono esonerati dalla formazione base i datori di lavoro:

- che alla data del 11.01.12 abbiano frequentato corsi con contenuti conformi al DM 16/01/97 ,
- esonerati ai sensi dell'art.95 del D.lgs 626/94 ovvero nominati prima del 16.01.97 (per questi soggetti, il primo aggiornamento va completato entro il 11.01.14)
- aventi formazione come RSPP completa ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 26.01.06.

N.B. La formazione NON sostituisce l'addestramento alla gestione dell'emergenza incendio e primo soccorso.

*Le ore di formazione si intendono come durata minima. Questa formazione è erogabile solo da soggetti formatori indicati dal punto 1 dell'Accordo Stato Regioni e Provincia Autonome di Trento e Bolzano rep. 223 del 21.12.11 o accreditati dalla Regione di competenza ai sensi dell'Intesa 20.03.2008.

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Art. 45 D.Lgs 81/08 e s.m.i. - D.M. 388/03

FORMAZIONE BASE

In funzione della classificazione aziendale prevista dall'art. 1 del DM 388/03

Aziende in classe A

Aziende o unità produttive ad alto rischio, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 624/96, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

Aziende o unità produttive con oltre 5 (cinque) lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (quattro), quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno

Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

16 ore
(10 ore di moduli teorici + 6 ore di moduli pratici)

Aziende in classe B

aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A

12 ore
(8 ore di moduli teorici + 4 ore di moduli pratici)

Aziende in classe C

aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

12 ore
(8 ore di moduli teorici + 4 ore di moduli pratici)

La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

AGGIORNAMENTO CON FREQUENZA TRIENNALE IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE AZIENDALE

Aziende in classe A

6 ore
(modulo pratico)

Aziende in classe B e C

4 ore
(modulo pratico)

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

Art. 46 D.Lgs 81/08 e s.m.i. - D.M. 10 marzo 1998 - Circolare VVFF 22 febbraio 2011 n. 0012653

FORMAZIONE BASE

In funzione della classificazione del rischio di incendio effettuata ai sensi dell'allegato IX del DM 10 marzo 1998

Attività a rischio di incendio elevato

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 200 posti letto;
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
- o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

16 ore con obbligo di conseguimento di attestato di idoneità tecnica da parte dei Vigili del Fuoco

Aziende a rischio di incendio medio

- a) luoghi di lavoro compresi nell'allegato D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

**8 ore
(5 ore di moduli teorici +
3 ore di moduli pratici)**

Aziende a rischio di incendio basso

- a) non classificabili a medio ed elevato rischio
- b) dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili,
- c) dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai
- d) ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

**4 ore
(2 ore di moduli teorici + 2
ore di moduli pratici)**

AGGIORNAMENTO CON FREQUENZA DISPOSTA DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALE

Attività a rischio di incendio elevato

8 ore (5 ore di teoria + 3 ore di pratica)

Attività a rischio di incendio medio

5 ore (2 ore di teoria + 3 ore di pratica)

Attività a rischio di incendio basso

2 ore di teoria

ADDESTRAMENTO ALL'UTILIZZO DEI DPI DI III CATEGORIA E OTOPROTETTORI

Art. 77 D.Lgs 81/08 e s.m.i. – D.Lgs 475/92

In merito a TUTTI i Dispositivi di Protezione Individuali, Il datore di lavoro ha l'obbligo di:

- **fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori**
- **informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge**
- **assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.**

In ogni caso uno specifico addestramento è indispensabile per i DPI di III categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito.

Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

- a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
- d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C;
- f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che esponano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;

AGGIORNAMENTO CON FREQUENZA DISPOSTA DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALE

Formazione – Informazione – Addestramento

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE

In relazione all'Accordo Stato Regioni in vigore dal 11.01.12, Proj.Eco Engineering è in grado di proporre e strutturare percorsi formativi mirati e rispondenti alle esigenze di ogni azienda.

La formazione viene erogata da docenti di comprovata e decennale esperienza nell'insegnamento e nella consulenza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sugli ambienti di lavoro.

I punti forza della nostra azienda sono:

- Esperienza decennale in ambito formativo;
- Flessibilità e disponibilità a strutturare dei percorsi formativi ad hoc;
- Disponibilità di aule didattiche e strumenti formativi presso Proj.eco – Sede di Dalmine;
- Possibilità di utilizzare aule didattiche e strumenti formativi presso Tenaris University - Stabilimento di Dalmine;
- Disponibilità ad erogare formazione presso la sede dell'azienda anche in orari non lavorativi ed in giornate prefestive (sabato);
- Costi contenuti.

Vi invitiamo a visitare il nostro sito web per maggiori informazioni (www.proj-eco.com) e a prendere contatto con i nostri uffici (tel. 035/373583 – Referente Dott. Federico Bugliaro Goggia) per un preventivo gratuito.